



**ARTE**

Associazione Reseller e Trader Energia

**#iopagolebollette**  
**#energynetworkers**

# I numeri di A.R.T.E.

---

## FATTURATO

Oltre 3 Mld di  
fatturato aggregato

## CONTATORI IN FORNITURA

Oltre 1,5 milioni di  
contatori luce e gas

## ADDETTI

Oltre  
14.000  
addetti  
impiegati

## SOCI

Oltre 140  
operatori  
Associati



Non esiste vento favorevole per il marinaio che non ha chiara la rotta.

*Lucio Anneo Seneca*

# SOCI



# Indice

---

- ❖ Overview
- ❖ Garanzie
- ❖ Asimmetria Operatori
- ❖ Criticità nell'applicazione della normativa del sistema indennitario - *Cmor*
- ❖ Tutela del credito
- ❖ Armonizzazione regolamentazione
- ❖ Segnalazione criticità relativa agli utenti della distribuzione in servizio di default
- ❖ I rimedi offerti dall'ordinamento agli utenti della distribuzione per superare lo stato di tensione economico-finanziaria
- ❖ Gli effetti dell'adozione di strumenti concorsuali di matrice liquidatoria e l'assenza di alternative per gli utenti della distribuzione

# Overview (1/2)

---

L'energia ormai da considerare bene di lusso, avendo raggiunto livelli inimmaginabili, sta mettendo in pericolo l'esercizio di molte attività economiche e imprenditoriali, schiacciate dall'attuale «Caro Bolletta», alimentando il livello di povertà energetica e di disoccupazione facilitando la recessione del nostro Paese.

Sono molteplici i temi coinvolti nell'aumento del prezzo della materia prima che incidono sul tessuto sociale e imprenditoriale italiano, per i quali è necessario l'individuazione definitiva di interventi risolutivi per la salvaguardia di tutto il settore.

Tali difficoltà rischiano di causare un effetto a catena sempre più grave e sempre maggiormente difficile da risolvere, basti pensare al tema degli insoluti.

**Oggi l'Associazione chiede soluzioni che non siano di solo carattere emergenziale, ma che riescano ad intervenire in maniera strutturale sulle discrasie del settore energetico e che tengano conto dei diversi livelli dell'intera filiera energetica.**

# Overview (2/2)

---

L'aumento dei prezzi ha comportato importanti difficoltà economiche per le imprese del settore energia, utilizzate come «anodo sacrificale», avendo subito "maldestri tentativi" per distrarre dalle vere cause che hanno provocato lo squilibrio proprio tra la domanda e l'offerta a causa della dissennata politica dell'Unione Europea.

Questa circostanza si riflette sulla già delicata armonia concorrenziale del settore energetico, decretando la fine del mercato libero della vendita di energia elettrica e gas naturale.

Tale sofferta conquista commerciale in base alla quale, a partire dal 1° luglio 2007, tutti gli utenti della rete elettrica italiana, comprese le famiglie e le piccole e medie imprese, avrebbero potuto scegliere liberamente il proprio fornitore.

# Garanzie

---

L' inarrestabilità del prezzo della materia prima si riverbera sugli operatori del settore incidendo sul tema delle Garanzie, e concretizzandosi in importanti difficoltà economiche per le imprese del settore energia.

Il meccanismo di fidejussioni e garanzie che l'Operatore è tenuto a prestare verso Terna, GME e Distributori, inasprito dalla contrazione dei prezzi, impedisce la sopravvivenza finanziaria degli operatori. Le Garanzie nel settore, direttamente connesse al prezzo dell'energia sono quintuplicate per gli operatori, impossibilitati nel fornire le nuove garanzie necessarie per garantire la continuità del servizio somministrato.

**A questo si aggiunge l'ulteriore perentorietà dei termini di adempimento stabiliti, come anche la mancanza di disponibilità da parte delle Banche a prestare nuove garanzie agli operatori.**

In ragione del crescente inasprimento del sistema delle garanzie e delle possibilità di rateizzazione concessa ai clienti finali, occorre ripristinare un giusto equilibrio prevedendo una tempistica paritaria tra gli incassi e le garanzie da rilasciare per l'erogazione del servizio.

# Asimmetria Operatori (1/3)

---

Un ulteriore tema che aggrava la già difficile situazione di crisi energetica riguarda l'oggettiva asimmetria presente all'interno della filiera tra:

- **Utenti** (concessione dilazioni di pagamento delle bollette);
- **Venditori** (obbligo adempimento a scadenza del pagamento nei confronti della filiera).

Il recupero del credito per gli operatori è eccessivamente gravoso, infatti il venditore di energia si trova ad **anticipare questi costi svolgendo il ruolo di ammortizzatore sociale nei confronti dei clienti finali.**

Questo avviene per l'intera filiera e senza alcuna **certezza di incasso, finendo per** confluire periodicamente nelle casse dello Stato, senza peraltro avere alcuna delega in tal senso.



# Asimmetria Operatori (2/3)

---

**Il mancato incasso dei crediti anticipati causa ingenti danni economico-finanziari** per gli operatori che sono costretti:

- **a subire inerti il mancato pagamento;**
- **assolvimento degli oneri economici nei confronti della filiera.**

**La tutela del credito di rivenditori e trader è azzerata a vantaggio esclusivo degli operatori integrati della Distribuzione, in totale dispregio dei dettami fondamentali della concorrenza.**

**L'estensione dei tempi per l'invio delle costituzioni in mora e l'attivazione delle procedure di sospensione nei confronti dei clienti finali previsti dagli ultimi provvedimenti normativi, hanno aggravato le attività di recupero del credito.**

# Asimmetria Operatori (3/3)

---

Sarebbe quindi opportuno:

- Prevedere misure straordinarie al pari di quelle introdotte per gestire gli impatti dell'emergenza da COVID con delibera 116/2020/R/COM introducendo dunque specifiche deroghe per i venditori nell'ambito dei contratti di trasporto di energia elettrica e distribuzione del gas sulla disciplina di gestione delle relative garanzie;
- Intervento sulla filiera a monte ed in particolare sugli strumenti a garanzia (possibilità di richiedere dei piani di dilazione che non incidano sull'Io e sulla PMA e che non richiedono una integrazione della garanzia prestata a Terna) degli Utenti del Dispacciamento in considerazione della riduzione dei tempi di incasso dai clienti finali (da 12 a 6 mesi) a seguito delle disposizioni introdotte con delibera 473/2022/R/eel recante "Disposizioni urgenti in materia di conguaglio di load profiling".

# Criticità nell'applicazione della normativa del sistema indennitario - *Cmor*

---

L'attuale situazione dei prezzi della materia prima energia, inasprita dal tema legato alle modalità e termini per il rilascio delle garanzie, è ulteriormente aggravata dalle difficoltà connesse al recupero del credito e all'aumento del fenomeno della morosità.

Gli strumenti ad oggi messi a disposizione dalle Istituzioni per la tutela del credito manifestano una certa inadeguatezza soprattutto in termini temporali, lasciando al solo Sistema Indennitario il ruolo di principale strumento di intervento per arginare gli effetti del fenomeno della morosità dei clienti finali.

Il mancato incasso dei crediti anticipati causa ingenti danni economico-finanziari per le imprese, costrette a versare l'intero ammontare degli oneri economici nei confronti della filiera.

Gli ultimi provvedimenti normativi hanno creato un meccanismo di soffocamento tra l'insolvenza del cliente e l'inasprimento delle garanzie realizzando:

- L'estensione dei tempi per l'invio delle costituzioni in mora e per l'attivazione delle procedure di sospensione nei confronti dei clienti finali;
- Innumerevoli richieste di rateizzazioni che rallentano le attività di recupero del credito.

Le difficoltà nel recupero del credito, e l'assenza di adeguata tutela per gli operatori rischia di creare un meccanismo di insolvenza a catena, facendo crescere in capo agli operatori la propria esposizione a monte della filiera.

# Tutela del credito (1/4)

---

Per tali motivi, A.R.T.E ritiene vitale una modifica del funzionamento del Sistema Indennitario che se, da un lato, deve garantire le giuste cautele ai consumatori, dall'altro deve offrire una tutela consistente per le società del settore energetico.

Si assiste, infatti, ad una evidente asimmetria, sul piano operativo, delle tempistiche per l'attivazione delle procedure di recupero tramite il Sistema Indennitario, pari a 6 mesi per la richiesta e 7 mesi per la notifica del SII al Distributore nel mercato libero, e pari a 1 mese nel mercato di salvaguardia.

**È necessario, quindi, prevedere nel minor tempo possibile uno snellimento della procedura per il Sistema Indennitario, che possa offrire una tutela concreta e più rapida agli operatori, in quanto le altre forme di tutela offerte dall'ordinamento giuridico risultano eccessivamente lunghe e complesse per gli operatori e assolutamente non compatibili con l'attuale scenario di mercato dove l'esposizione di ogni singolo cliente è più che raddoppiata.**

**Inoltre, la disciplina attuale del Sistema Indennitario prevede inoltre che la morosità pregressa sia strettamente legata al punto di prelievo e non esclusivamente alla responsabilità del cliente finale. Sarebbe auspicabile legare definitivamente la morosità pregressa al cliente finale e non più al punto di prelievo. Tanto consentirebbe all'esercente la vendita di richiedere l'indennizzo CMOR anche in caso di voltura o comunque con riferimento ad altra fornitura attiva**

Tuttavia, sebbene lo strumento consenta agli operatori di recuperare gran parte dei crediti rimasti insoluti, lo stesso non può comunque sostituire il carattere deterrente delle costituzioni in mora ante delibera 219/2020/R/com, che consentiva agli operatori di recuperare il credito nell'immediato garantendo la sostenibilità economica di morosità temporanee.

# Tutela del credito (2/4)

---

Allo scopo di fornire un'adeguata misura per fronteggiare i danni economici subiti da operatori del settore, A.R.T.E formula le seguenti proposte di modifica al funzionamento del Sistema Indennitario:

- Rendere possibile la richiesta di *Cmor* in presenza di messa in mora del cliente finale anche solo per una delle fatture oggetto di *Cmor*, senza dover attendere la messa in mora relativa alla fattura di chiusura del rapporto;
- Ridurre contestualmente la tempistica per inoltrare la richiesta a non prima di 30 giorni dall'emissione dell'ultima fattura di chiusura del rapporto in presenza di messa in mora già inviata per precedenti fatture;
- In caso di mancato invio della messa in mora, ridurre l'attuale tempistica a non prima di 20 giorni dalla scadenza della relativa messa in mora;
- Ridurre le tempistiche per le comunicazioni dal SII al Distributore a 30 giorni;

Tanto premesso, si richiede pertanto di favorire con estrema urgenza l'adozione delle misure suggerite, volte alla tutela degli operatori che garantiscono la fornitura di servizi essenziali in modo capillare sull'intero territorio nazionale.

# Tutela del credito (3/4)

---

Le modifiche introdotte con la Delibera 219/2020/R/com hanno comportato un disincentivo al il pagamento tempestivo, l'aumento dello scoperto minimo dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas e un incentivo al cd. "turismo energetico", caratterizzato da condotte opportunistiche.

La Delibera 219/2020 infatti ha introdotto:

- dilazione dei termini entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e conseguente dilazione dei tempi necessari per procedere con la richiesta di sospensione per morosità al Distributore competente;
- soppressione dell'art. 3.4 del TIMOE che consentiva uno snellimento delle procedure di recupero del credito e un valido deterrente contro condotte opportunistiche;
- allungamento dei termini concessi al Distributore per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura.

# Tutela del credito (/4)

---

In tal senso, si richiede:

**La ricostituzione dello status quo ante Delibera 219/2020/R/com** per il recupero immediato del credito, o quantomeno di reintrodurre la disciplina relativa ai **clienti finali morosi reiterati** in base alla quale, qualora la controparte commerciale proceda con una nuova costituzione in mora -nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, per fatture non contemplate nella precedente comunicazione- il termine entro cui l'utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura non possa essere **inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine in cui il cliente finale può provvedere al pagamento.**

# Armonizzazione regolamentazione (1/2)

---

## A. Revisione garanzie gas

Tra gli obiettivi del piano strategico 2022-2025 (Area ENERGIA - B. Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili) vi è l'”*Adeguamento della disciplina delle garanzie per il settore del gas naturale*”.

Nel Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione GAS (CRDG), a differenza di quanto accade per l'energia elettrica, non è prevista la possibilità di utilizzare agenzie di rating diverse da quelle menzionate e cioè *Moody's Investor Services* oppure *Standard & Poor's Corporation* (paragrafo 7).

Nonostante la stessa Autorità, in un chiarimento del 14.07.2020 abbia chiarito che *“in forza dell'applicazione del canone generale di buona fede (...) che evidentemente integra anche la disciplina contrattuale definita dal CRDG, risulta vietata ogni possibile forma di abuso da parte del gestore di rete, non potendo quest'ultimo immotivatamente respingere la richiesta di un utente di presentare una garanzia diversa da quella richiesta, ma la cui affidabilità sia agevolmente valutabile dal medesimo distributore”* nella prassi si riscontra una totale resistenza dei DL ad accettare garanzie diverse da quelle previste dal Codice di Rete.

In un contesto di forte esposizione finanziaria per le imprese, determinato dall'aumento dei prezzi della materia prima, riuscire a liberare forme di garanzia prestate per i contratti di distribuzione del GAS a fronte di strumenti alternativi quali il rating anche se non rilasciato da agenzie quali *Moody's Investor Services* oppure *Standard & Poor's Corporation*, inaccessibili per imprese di piccola e media dimensione, sarebbe assolutamente auspicabile.



# Armonizzazione regolamentazione (2/2)

---

## B. Deposito cauzionale

Attualmente è in vigore una diversa regolamentazione in tema di applicazione per i mercati dell'energia elettrica e del gas ed in particolare:

- **Energia elettrica: autonomia del venditore del libero mercato.** La disciplina ARERA sul deposito cauzionale EE è contenuta all'interno di provvedimenti il cui ambito di applicazione è limitato al mercato tutelato (delibera 200/99 art.16, art. 12 TIV).

E' previsto inoltre che l'ammontare del deposito cauzionale sia raddoppiato se: a) *l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non*

*consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1 e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.*

- **Gas: la normativa ARERA sul DC trova applicazione anche per i venditori del mercato libero** con riferimento ai clienti finali domestici e condominio ad uso domestico (Art. 13 della delibera 229/01 rinvia all'art. 5 TIVG). L'ammontare è raddoppiato se: a) *l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia pagato il deposito di cui alla tabella 7 e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.*

# Segnalazione criticità relativa agli utenti della distribuzione in servizio di default (1/2)

---

L'instabilità di mercato energetico ha provocato difficoltà per gli utenti *shipper* a far fronte ai propri obblighi derivanti dal contratto di trasporto del gas nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A., causando la risoluzione di tali contratti di trasporto.

Ai sensi della *deliberazione AREGA n. 249 del 14 giugno 2012* e ss.mm.ii. (o per risoluzione contratto *shipper* o per impossibilità di trovare controparti) gli utenti della distribuzione vengono forniti tramite il servizio di *default* trasporto erogato da Snam.

Nell'ambito del servizio di default trasporto il prezzo applicato da Snam è superiore:

- a quello normalmente applicato nelle negoziazioni all'ingrosso;
- ai prezzi concordati tra gli utenti della distribuzione e i propri *shipper*.

Gli utenti della distribuzione subiscono ingenti perdite e un'esposizione finanziaria, restando incolpevolmente impossibilitati a saldare i propri debiti nei confronti di Snam.

# Segnalazione criticità relativa agli utenti della distribuzione in servizio di default (2/2)

---

Ai sensi dell'art. 6.1 lett. f) della Delibera 249/2012 e del combinato disposto degli articoli 12.1 lett b) e 25 della Deliberazione n.138 del 29 luglio 2004:

*qualora, decorsi dodici mesi dal termine di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di default, l'utente della distribuzione non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento, tutti i contratti di distribuzione di cui è parte sono risolti.*

Tale meccanismo impatta pregiudizievolemente anche sui clienti finali in regime di ultima istanza, i quali sostengono oneri maggiormente elevati per l'approvvigionamento.

La risoluzione dei contratti di distribuzione risulta incoerente nell'attuale situazione straordinaria, provocando:

- difficoltà per l'utente della distribuzione a trovare facilmente e rapidamente shipper alternativi;
- impossibilità di attivare strumenti volti al risanamento dell'azienda.

Si realizza così una discriminazione degli operatori energetici rispetto alla generalità delle imprese.

# I rimedi offerti dall'ordinamento agli utenti della distribuzione per superare lo stato di tensione economico-finanziaria

---

L'articolo 2086, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo per l'imprenditore di «*attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».

Tale obbligo non opera solo nell'ipotesi di tensione economico-finanziaria conclamata, ma anche quando vi sia, alla luce delle circostanze esistenti e già note, uno stato di insolvenza potenziale o prospettico.

Tuttavia, la risoluzione del contratto di distribuzione, rappresentando un elemento essenziale per lo svolgimento dell'attività tipica degli utenti della distribuzione, ha come diretta conseguenza il venir meno della continuità aziendale, precludendo agli utenti della distribuzione la possibilità di adottare gli strumenti normalmente previsti in favore dell'azienda in crisi, al fine di superare lo stato di tensione economico-finanziaria in cui essa si trova.

Anche qualora gli utenti della distribuzione si attivassero per trovare una soluzione allo stato di crisi, avrebbero quindi a loro disposizione unicamente strumenti concorsuali di matrice liquidatoria.

# Gli effetti dell'adozione di strumenti concorsuali di matrice liquidatoria e l'assenza di alternative per gli utenti della distribuzione

---

L'ingresso dell'azienda in procedure concorsuali di stampo liquidatorio non sarebbe comunque in grado di incidere sulla risoluzione dei contratti. In quanto, gli utenti della distribuzione non avrebbero la possibilità :

- né di impedire la risoluzione del contratto;
- né di ripristinare il vincolo contrattuale preesistente.

Potrebbero unicamente proporre eventuali azioni risarcitorie in ipotesi di esercizio abusivo del diritto di risolvere il contratto.

Ad oggi, tuttavia, non esistono alternative percorribili per gli utenti della distribuzione.

La nuova procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dal *Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021*, che attribuisce all'imprenditore la possibilità di chiedere che, nelle more della negoziazione con i creditori, vengano applicate misure protettive dirette ad impedire la risoluzione dei contratti pendenti, potrebbe infatti non sortire alcun effetto nel caso di specie, in quanto:

- la risoluzione del contratto di distribuzione opera in maniera automatica;
- gli utenti della distribuzione, nelle condizioni attuali di mercato, non sarebbero in grado di strutturare un piano finanziario volto a riportare l'azienda in condizioni di equilibrio finanziario.



*associazione.arte@pec.it*  
*Sede Legale : Via Goito 24 – 00185 Roma*  
*info@assoperatori.it*